



COMUNE DI RAVENNA

ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI

Servizio SUAP ed Attività Economiche

BOZZA

REGOLAMENTO SALE DA GIOCO, INSTALLAZIONE APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO E GIOCHI LECITI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del
Esecutiva dal

SOMMARIO

CAPO I - NORME GENERALI

- ART. 1 Norme di riferimento
- ART. 2 Ambito di applicazione
- ART. 3 Obiettivi e principi generali
- ART. 4 Tipologie dei giochi e definizioni
- ART. 5 Tipologia dei punti vendita presso i quali è consentita la raccolta del gioco (Decreto Direttoriale Ministero Economia e Finanze 27/07/2011)
- ART. 6 Giochi vietati
- ART. 7 Tabella dei giochi vietati
- ART. 8 Durata ed efficacia delle autorizzazioni
- ART. 9 Requisiti morali di accesso all'attività
- ART. 10 Decadenza, sospensione e revoca delle autorizzazioni
- ART. 11 Prescrizioni d'esercizio, divieti e informazione al pubblico
- ART. 12 Orari di esercizio delle sale giochi e di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro

CAPO II – SALE DA GIOCO ART. 86 E ART. 88 T.U.L.P.S.

- ART. 13 Apertura, subentro, variazioni di superficie e trasferimento di sala giochi art. 86 T.U.L.P.S
- ART. 14 Cessazione dell'attività di sala giochi art. 86 T.U.L.P.S
- ART. 15 Caratteristiche dei locali da destinare all'attività di sale giochi, sale per la raccolta scommesse, sale VLT
- ART. 16 Attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno delle sale da gioco
- ART. 17 Installazione degli apparecchi negli altri punti vendita diversi dalle sale da gioco
- ART. 18 Istanza per il rilascio dell'autorizzazione di apertura/subentro/trasferimento di sala da gioco
- ART. 19 Variazioni nella dotazione di apparecchi da intrattenimento installati nelle sale giochi autorizzate ai sensi dell'art. 86
- ART. 20 Variazioni di superficie, variazioni di denominazione sociale, sede legale, legale rappresentante, rappresentante dell'attività, nelle sale giochi autorizzate ai sensi dell'art. 86

CAPO III - INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI GIÀ IN POSSESSO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 ED 88 DEL TULPS

- ART. 21 Installazione degli apparecchi da trattenimento di cui all'art. 110 cc. 6 e 7 del TULPS presso gli esercizi già in possesso delle licenze di cui agli artt. 86 ed 88 del TULPS

CAPO IV - ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E NEI CIRCOLI PRIVATI NON AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE E IN ALTRE AREE APERTE AL PUBBLICO

- ART. 22 Esercizio del gioco lecito in esercizi commerciali e circoli privati non autorizzati alla somministrazione e in altre aree aperte al pubblico
- ART. 23 Condizioni per l'installazione di apparecchi da trattenimento in esercizi commerciali e circoli privati non autorizzati alla somministrazione e in altre aree aperte al pubblico
- ART. 24 Segnalazione certificata di inizio attività per la pratica del gioco lecito in esercizi commerciali e circoli privati non autorizzati alla somministrazione e in altre aree aperte al pubblico
- ART. 25 Variazioni nella dotazione di apparecchi da intrattenimento assoggettati alla presentazione di SCIA

CAPO V – SANZIONI

- ART. 26 Sanzioni

CAPO VI – ENTRATA IN VIGORE E DISCIPLINA TRANSITORIA

- ART. 27 Entrata in vigore

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 – NORME DI RIFERIMENTO

- **R.D. 18/6/1931, n. 773** e ss.mm.ii. "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", in particolare gli artt. 86, 88 e 110.
- **R.D. 6/5/1940, n. 635** "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza".
- **D.P.R. 26/10/1972, n. 640** e ss.mm.ii. Imposta sugli spettacoli, in particolare l'art. 14 bis.
- **L. 27/12/2002, n. 289** (legge finanziaria 2003), in particolare l'art. 22 c. 6 e ss.mm.ii..
- **D. Dirett. 27/10/2003** "Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati". (Disciplina sostituita in parte dai sotto richiamati D. Direttoriali 18/1/2007 e 27/7/2011)
- **L. 23/12/2005, n. 266** (legge finanziaria 2006). Art. 1 – c. 534 "Licenza per gli apparecchi e congegni automatici" e c. 540 "Esposizione tabella con indicazione giochi d'azzardo nonché giochi vietati dal questore".
- **D.L. 4/7/2006, n. 223** convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla L. 4/8/2006, n. 248 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", in particolare l'art. 38 cc. 1 e 5. (Misure di contrasto del gioco illegale)
- **D. Dirett. 18/1/2007** "Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, cc. 6 e 7 del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici".
- **D. Dirett. 27/7/2011** "Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S."
- **D.L. 13/9/2012, n. 158** "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute"(Decreto Balduzzi), convertito dalla L. 8/11/2012, n. 189, in particolare l'art. 7.
- **Circolare A.A.M.S. Prot. 2012/2916 del 20/12/2012** recante prescrizioni ai fini della prevenzione dei fenomeni di gioco compulsivo – prime indicazioni.
- **L. 24/12/2012, n. 228** (legge di stabilità 2013), in particolare l'art. 1 c. 475 lett. a) e c) (integrazioni al comma 7 lett. c) e al comma 9 lett. f) dell'art. 110 del T.U.L.P.S.) .
- **Circolare A.A.M.S. Prot. 2013/491 del 13/06/2013** recante chiarimenti in ordine all'applicazione di nuove sanzioni amministrative in materia di apparecchi, previste dall'art. 1, comma 475, della Legge di stabilità per l'anno 2013.
- **Legge Regionale 04/07/2013 n. 5** "Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate", s.m.i..
- **Piano integrato regionale per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico 2014-2016**, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (approvato dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 154 del 11/03/2014).
- **Modifica al Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico** (approvato dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 166 del 25/06/2014).

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le caratteristiche dei locali destinati all'attività di sale da gioco in genere.

Si definisce sala da gioco un luogo pubblico o aperto al pubblico o circolo privato in cui siano presenti o comunque accessibili slot machine o videolottery e tutte le forme di gioco lecito previste dalla normativa vigente.

Le sale da gioco, possono distinguersi a loro volta in:

- sale pubbliche per bigliardi o per altri giochi leciti di seguito denominate anche "sale giochi", assoggettate ad autorizzazione comunale ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., ovvero gli esercizi composti da uno o più locali, allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito tramite l'offerta diversificata di giochi quali biliardi, biliardini, calcio balilla, flipper, bowling e/o altri giochi leciti quali carte, dama scacchi, mah-jong, giochi di società, giochi con utilizzo di console (Playstation, Nintendo, Xbox), giochi di computer privi di collegamento ad internet e di altri apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro, meglio specificati al successivo art. 4;
- sale per la raccolta scommesse ippiche e sportive, sale dedicate VLT, assoggettate alla prescritta licenza rilasciata dalla Questura ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.

2. Il Regolamento disciplina, inoltre, l'apertura, il subentro, le modifiche, quali variazioni di superficie e trasferimento, e le modalità di funzionamento delle "sale giochi", nonché l'effettuazione dei giochi leciti, l'installazione e le modalità di funzionamento degli apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento, di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. comma 6 lett. a) e comma 7 lettere a), c), c-bis), c-ter), da collocare negli esercizi o punti di vendita già in possesso di licenze di cui agli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S., ovvero negli altri punti vendita diversi da quelli già in possesso di licenze di cui agli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S., in conformità a quanto previsto dalla normativa statale e regionale di riferimento.

Sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento, le forme di intrattenimento:

1. non esercitate in forma di impresa;
2. esercitate su area pubblica;
3. nelle quali è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo.

ART. 3 – OBIETTIVI E PRINCIPI GENERALI

1. La gestione delle sale da gioco e dei singoli apparecchi da trattenimento sono sottoposte alla disciplina del T.U.L.P.S. e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6/5/1940, n. 635, nonché alla normativa complementare in materia di gioco lecito, in particolare, in tema di contingentamento, prevista dal Decreto Interdirettoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/10/2003 e dal Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/1/2007 e, relativamente agli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S., dal Decreto Direttoriale A.A.M.S. del 27/7/2011.
2. Il Comune di Ravenna, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito garantisca la tutela dei minori e di categorie di soggetti vulnerabili, la viabilità, il contenimento dell'inquinamento acustico, la quiete pubblica e la salute, mediante la prevenzione di forme di gioco compulsivo e la sensibilizzazione nei confronti dell'accesso responsabile al gioco, che contrasti lo sviluppo di fenomeni di dequalificazione territoriale e dei valori immobiliari, nonché di dipendenza patologica dal gioco d'azzardo. L'Amministrazione comunale intende favorire la consapevolezza e non la repressione del ruolo sociale del gioco, della voglia di stare insieme e di divertirsi con serenità, moderazione e senso di responsabilità e prevenire il gioco patologico, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione e valorizzare le forme di aggregazione sociale e di gestione del tempo libero che stimolino la creazione di relazioni positive, la

comunicazione e la creatività.

3. Le procedure amministrative connesse all'apertura, funzionamento e modificazioni delle attività economiche disciplinate dal presente Regolamento si uniformano ai seguenti principi:
 - libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'art. 41 della Costituzione;
 - tutela dei minori;
 - tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione della prevenzione del gioco d'azzardo patologico e contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi derivanti dal fenomeno della sindrome da gioco patologico e dall'effetto che questi potrebbero avere nel contesto familiare;
 - tutela della sicurezza urbana, della salute e della quiete della collettività;
 - semplificazione procedimentale mediante gli istituti delle autocertificazioni e del procedimento di cui al D.P.R. n. 160/2010 in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive.

L'Amministrazione comunale nel proprio Regolamento Urbanistico individua gli ambiti territoriali ove saranno ammissibili gli esercizi ludico-ricreativi con problematiche di impatto sociale di cui alla L.R. n. 5/2013 quali : sale gioco/slot, videolottery, sale bingo, sale scommesse e similari.

4. Nel disciplinare, inoltre, l'apertura di nuove sale da gioco occorre tenere conto di due aspetti fondamentali:
 1. il rispetto della libertà di scegliere la propria attività economica, sancito dall'art. 41 della Costituzione;
 2. il rispetto della sicurezza nei confronti di categorie sociali più "sensibili" che hanno il diritto di essere maggiormente tutelate in quelli che sono i luoghi deputati alla loro aggregazione.

Tale risultato può essere ottenuto anche attraverso l'adozione di misure, quali ad esempio:

- individuazione di caratteristiche intrinseche che i locali per il gioco devono possedere per garantire al loro interno la sicurezza sia sotto l'aspetto strutturale che igienico-sanitario e per mitigare l'impatto con l'ambiente circostante ;
- imposizione dell'osservanza di un orario ristretto in determinate fasce di accessibilità.

Pur essendo consapevoli che i decreti in tema di liberalizzazioni dei settori produttivi, al fine di favorirne la competitività, aboliscono le distanze tra attività similari tra di loro e la loro parametrizzazione numerica, si vuole, in questo contesto, precisare che tali principi si riferiscono ad attività commerciali individuate nel decreto legislativo 114/98 e cioè ad esercizi di vendita al dettaglio, esercizi di somministrazione, rivendite di giornali e simili.

Le sale giochi non rientrano invece tra le attività commerciali, essendo esse disciplinate non dalla legge sul commercio, ma dagli artt. 86 e 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e pertanto la liberalizzazione "Bersani" non è applicabile a questo settore, per il quale devono essere garantiti in misura particolare l'ordine e la sicurezza pubblica.

5. Il Comune, in conformità a quanto disposto dal "Piano integrato regionale per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico" e s.m.i, e con le modalità ivi previste, provvede a rilasciare il marchio regionale "Slot Free E-R" agli esercizi che non ospitano apparecchi da gioco con vincite in denaro. Il marchio regionale verrà rilasciato a seguito della presentazione all'ufficio comunale preposto della dichiarazione di adesione dell'esercente, che consiste in una manifestazione di volontà di non installare apparecchi che permettono vincite in denaro ovvero di dismettere quelle installate. L'ufficio comunale predisporrà gli opportuni controlli attraverso la consultazione, nel sito web di AAMS (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), dell'elenco annuale nel quale devono obbligatoriamente essere iscritti tutti i soggetti che operano all'interno della filiera degli apparecchi con vincite in denaro. Dopo aver verificato che il nominativo

dell'esercente non compare nel suddetto elenco, viene rilasciato il marchio regionale "Slot Free E-R" attraverso la consegna di una vetrofania riportante il relativo logo, da applicare sulle vetrine presenti all'entrata dei locali. Ciò permetterà ai cittadini di riconoscere e frequentare gli esercizi dove non sono presenti apparecchi con vincite in denaro, nonché di contribuire a loro volta al raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano regionale per contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico (G.A.P.).

Il Comune provvederà all'istituzione ed all'aggiornamento di un elenco pubblico, consultabile nella apposita pagina WEB del sito istituzionale, degli esercizi che possono fregiarsi del sopra citato marchio regionale e sarà prevista una verifica annuale ai fini del mantenimento del marchio, attraverso controlli sul sito web di AAMS.

ART. 4 – TIPOLOGIE DEI GIOCHI E DEFINIZIONI

Le tipologie dei giochi trattati dal presente Regolamento sono:

- a) giochi leciti: si considerano tali:
1. i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, di società), i giochi con l'utilizzo di console (Playstation, Nintendo, Xbox), i giochi di computer privi di collegamento ad internet, che non necessitano di nulla osta dell'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli ma sono assoggettati alla licenza di cui all'art. 86 T.U.L.P.S. per l'installazione nelle sale giochi ed alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l'installazione negli altri esercizi diversi dalle sale giochi, nonché all'obbligo di esposizione della tabella dei giochi vietati di cui al successivo art. 7;
 2. gli apparecchi o congegni da trattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, che si distinguono a loro volta in:

Apparecchi con vincite in denaro

- **apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del T.U.L.P.S. (cd New Slot o AWP):** gli apparecchi da trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (A.A.M.S.) e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis c. 4 del D.P.R. 26/10/1972 n. 640 e ss.mm.ii., si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento dell'A.A.M.S., nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 Euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 Euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
- **apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del T.U.L.P.S. (cd VLT):** gli apparecchi da trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis c. 4 del D.P.R. n. 640/1972 e s.m.i., si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa; in tale fattispecie rientrano i sistemi di gioco VLT di cui all'art. 2 del D.L. 25/3/2010, n. 40, convertita con L. 22/5/2010, n. 73 e alla circolare Ministero dell'interno 557/PAS. 7801. 12001 (1) del 23/6/2010 e per l'esercizio dei quali è necessaria licenza ad hoc, rilasciata dal Questore, ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.;

Gli apparecchi con vincite in denaro di cui all'art. 110 comma 6 lettere a) e b), non possono, in alcun caso, essere installati nei punti di vendita presso i quali è consentita la raccolta di gioco, qualora gli stessi si trovino all'interno di luoghi di cura, istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto.

Apparecchi senza vincita in denaro

- **apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del T.U.L.P.S.:** gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad es. gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad 1 Euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. Se è ammesso lo scambio, il valore complessivo di ogni premio non può essere superiore a 20 volte il costo della partita.
 - **apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c) del T.U.L.P.S.:** gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di Euro. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali. Possono essere installati, oltre che negli esercizi pubblici e commerciali di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S., nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati e anche nell'ambito di attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S.;
 - **apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c-bis) del T.U.L.P.S.:** gli apparecchi, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c) dell'art. 110 c. 7 del T.U.L.P.S., attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
 - **apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c-ter) del T.U.L.P.S.:** gli apparecchi, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo;
- b) **apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo:** gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai 100 Euro, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S.;
- c) **giochi a distanza:** i giochi pubblici gestiti dall'A.A.M.S., se effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, internet od altre reti telematiche;

Ai fini del presente Regolamento, si definiscono inoltre:

- d) **esercizi o punti di vendita già autorizzati ad installare apparecchi da trattenimento, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S.:**
- bar, caffè ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la vendita al minuto e la somministrazione di cibi e bevande;
 - ristoranti, fast-food, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la somministrazione dei pasti;
 - stabilimenti balneari, che hanno come attività prevalente la messa a disposizione di servizi per la balneazione;
 - alberghi, locande ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente l'offerta di ospitalità;
 - circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili di cui al D.P.R. 4/4/2001, n. 235 che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purché in possesso della licenza per la somministrazione di cibi e bevande;
 - agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, ed altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S. e punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, legge 4 luglio 2006, n. 223 e convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
 - sale destinate al gioco del Bingo, di cui al D. Min. delle Finanze 31/1/2000, n. 29 ;
- e) **superficie di somministrazione:** la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;

- f) **area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici:** la superficie interna dell'esercizio destinata alla commercializzazione di prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi;
- g) **esercizi commerciali: esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa,** come disciplinati dal D. Lgs. 31/3/1998, n. 114 e dalla L.R. Emilia Romagna 5/7/1999, n. 14 e s.m.i.;
- h) **altri esercizi pubblici diversi non rientranti nella classificazione di cui ai punti d) ed g);**
- i) **altre aree aperte al pubblico** che presentino le seguenti caratteristiche: sia delimitato il luogo di installazione degli apparecchi, sia garantita la sorvegliabilità ed identificata la titolarità;
- j) **circoli privati non in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande;**
- k) **area di vendita degli esercizi commerciali:** la superficie dell'esercizio destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, nonché, in linea generale, degli spazi interdetti al pubblico;
- l) **area separata:** area specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S.;
- m) **area aperta al pubblico:** area delimitata, a cui ha accesso un pubblico indistinto;
- n) **tariffa del biliardo:** il costo della singola partita – o quello orario – per il biliardo, che deve essere costantemente esposto per informarne i giocatori.

ART. 5 – TIPOLOGIA DEI PUNTI VENDITA PRESSO I QUALI E' CONSENTITA LA RACCOLTA DI GIOCO (Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e Finanze 27.07.2011)

1. Ai sensi del Decreto Direttoriale del Ministero dell'economia e delle Finanze del 27.07.2011, sono da considerarsi punti di vendita con attività di gioco esclusiva, nei quali venga esercitata di fatto esclusivamente attività di gioco, quelli individuati alle lettere che seguono:

- a) agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1° marzo 2006, n. 111, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 286, della legge 311/2004, nonché delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;
- b) negozi di gioco di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge del 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché negozi di gioco di cui all'articolo 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
- c) sale bingo, di cui decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29;
- d) esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;
- e) sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito.

2. Sono da considerarsi punti di vendita assimilabili a quelli con attività di gioco esclusiva i punti di vendita individuati al comma 1 come aventi "attività di gioco esclusiva", presso i quali sono comunque presenti punti autorizzati di somministrazione di alimenti e di bevande sempreché:

- dall'insegna risulti chiaramente la destinazione commerciale all'attività di gioco e l'eventuale riferimento all'attività di somministrazione non risulti autonomo rispetto all'attività di gioco;

- l'accesso all'area di somministrazione avvenga dal medesimo ingresso di accesso al locale presso il quale si svolge l'offerta di gioco;

- l'area di somministrazione non sia situata immediatamente dopo aver varcato l'ingresso al locale;

- l'attività di somministrazione avvenga esclusivamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa.

3. Sono da considerarsi punti di vendita di commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, ai sensi del citato decreto direttoriale, quelli individuati nelle lettere che seguono nei quali l'attività di gioco è riferibile ad un concessione già esistente:

a) punti vendita di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge del 4 luglio 2006 n. 223, aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

b) rivendite di tabacchi e ricevitorie lotto.

4. Sono altresì da considerarsi punti di vendita quelli individuati nelle lettere che seguono all'interno dei quali viene svolta attività diversa da quella di gioco:

a) Bar ed esercizio assimilabile;

b) ristorante ed esercizio assimilabile;

c) stabilimento balneare;

d) albergo o esercizio assimilabile;

e) edicole.

f) Ogni altro esercizio commerciale o pubblico diverso da quelli di cui sopra e i circoli privati, nonché altre aree aperte al pubblico, autorizzate ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S., purché ne sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi, ne sia garantita la sorvegliabilità e sia identificata la titolarità, ai fini della determinazione delle responsabilità, ai sensi della normativa vigente.

5. Qualora un punto di vendita sia riconducibile in una o più delle categorie di cui ai commi precedenti, si applicano i parametri numerico quantitativi riferiti alla tipologia che consenta l'installazione del maggior numero di apparecchi.

6. Per l'installazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S. R.D. 18/06/1931, n. 773, e successive modificazioni è comunque necessario il possesso di una delle licenze previste dall'art. 86, ovvero dall'art. 88 del T.U.L.P.S., per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. b), nel rispetto della normativa vigente.

ART. 6 - GIOCHI VIETATI

1. L'esercizio del gioco d'azzardo è vietato in tutte le sue manifestazioni e l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie, ad eccezione degli apparecchi e congegni consentiti dalle leggi dello stato.

2. Sono altresì vietati tutti gli apparecchi e congegni che sono privi del nulla osta, qualora sia previsto, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

3. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincite in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi

titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.

4. Sono vietati tutti gli apparecchi ed i congegni automatici, semiautomatici da trattenimento e da gioco di abilità che, comunque denominati, si richiamino alle regole dei giochi indicati nella tabella dei giochi proibiti predisposta dal Questore, qualunque siano i simboli adottati.
5. E' vietata l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di tipo audiovisivo che contengano "Sequenze particolarmente crude o brutali, o scene che comunque possano creare turbamento o forme imitative" nel minore che partecipi al gioco o che ne sia spettatore.

ART. 7 – TABELLA DEI GIOCHI VIETATI

1. Sono considerati giochi vietati quelli indicati nell'apposita tabella predisposta dal Questore e vidimata dal Sindaco o dal delegato o da altra Autorità competente al rilascio della licenza.
2. In tutte le sale da gioco o negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, deve essere esposta, in luogo ben visibile, la tabella predisposta dal Questore, nella quale oltre al divieto delle scommesse, sono indicati i giochi d'azzardo e quelli vietati per motivi di pubblico interesse.
3. La copia della tabella, è custodita presso i competenti uffici comunali e può esserne richiesto il rilascio, completo della vidimazione da parte del Sindaco o da suo delegato, utilizzando la modulistica disponibile sul sito ufficiale del Comune di Ravenna.

ART. 8 – DURATA ED EFFICACIA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le licenze di competenza comunale rilasciate ai sensi dell'art. 86 per l'attività di sala pubblica da gioco o sala giochi e le S.C.I.A. presentate ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90, di cui ai successivi art. 21 e 22, hanno carattere permanente.
2. Esse si riferiscono esclusivamente al soggetto ed ai locali in esse indicati.
3. Determinano l'efficacia della licenza e S.C.I.A.:
 - a) la validità dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli agli apparecchi installati;
 - b) il regolare pagamento delle imposte stabilite dallo Stato sugli apparecchi installati;
 - c) il possesso e l'esposizione della tabella dei giochi proibiti, vidimata dal Sindaco o da suo delegato.

ART. 9 - REQUISITI MORALI DI ACCESSO ALL'ATTIVITA'

1. L'imprenditore individuale ed i legali rappresentanti di società di persone o di capitali per ottenere una licenza di sala da gioco di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S., non devono incorrere in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs n. 159 del 6/9/2011 (antimafia), né nelle situazioni ostative previste dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. In caso di società, tutte le persone di cui al DPR n. 252/98, art. 2 (amministratori, soci) devono essere in possesso dei requisiti morali di cui al precedente comma:
 - a) per le S.N.C. tutti i soci;
 - b) per le S.A.S. e le S.A.P.A. tutti i soci accomandatari;
 - c) per le S.P.A. e le S.R.L. dall'Amministratore unico oppure dal Presidente e dai Consiglieri del Consiglio di Amministrazione.
2. Il possesso dei requisiti morali può essere autodichiarato ai sensi dell'art. 46, del DPR 28.12.2000, n. 445.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti all'atto della presentazione della richiesta di

autorizzazione e la loro perdita costituisce presupposto per la decadenza.

Sono fatte salve le disposizioni in materia di permesso di soggiorno per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea.

ART. 10 – DECADENZA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni di competenza comunale disciplinate dal presente Regolamento decadono qualora:

a) il titolare (ossia l'imprenditore individuale od i legali rappresentanti, nel caso di società) perda i requisiti morali richiamati dall'art. 9 del presente Regolamento; l'attività venga sospesa per un periodo superiore ai 30 giorni senza darne comunicazione al Servizio SUAP e Attività Economiche, ovvero non venga ripresa entro il termine comunicato che, salvo il caso di forza maggiore, non può essere superiore a tre mesi (art. 99 T.U.L.P.S.);

b) sia stata revocata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività prevalente di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S.;

c) non sia stato attivato l'esercizio entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga per comprovata necessità debitamente documentata;

d) sia stata trasferita la sede o la titolarità dell'azienda oggetto di autorizzazione ex art. 86 e 88 del T.U.L.P.S.;

e) sia stata sospesa l'attività per un periodo superiore a quello comunicato al Comune o, comunque, superiore a 90 giorni, salvo proroga per comprovata necessità;

2. Le autorizzazioni comunali possono essere sospese:

a) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti;

b) ai sensi dell'art. 110, comma 10, se l'autore degli illeciti di cui all'art. 110, comma 9 del T.U.L.P.S. (produzione, importazione, distribuzione od installazione di apparecchi da intrattenimento non conformi alla normativa o sprovvisti di titolo autorizzatorio) è titolare di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S. o di autorizzazione ai sensi della L.R. Emilia Romagna n. 14/2003 e s.m.i., queste sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni, ai sensi dell'art. 8 bis della L. 24/11/1981, n. 689, sono revocate dal Sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'art. 19 del DPR n. 616/77, s.m.i.;

c) nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari, le prescrizioni e le eventuali indicazioni operative decise dal Comune, nonché le disposizioni previste dalle normative vigenti e dal presente Regolamento;

d) per motivi di igiene e per inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento.

3. Le autorizzazioni comunali possono essere revocate:

a) qualora il titolare, in seguito alla sospensione dell'autorizzazione di cui al precedente punto 2 lett. d), non provveda al ripristino delle condizioni prescritte dall'autorità entro i termini dalla stessa stabiliti, salvo proroghe per accertata necessità;

b) quando il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini indicati;

c) quando al titolare per due volte nell'arco di 12 mesi viene assegnata la sospensione di cui al punto 2 lett. b).

ART. 11 - PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO, DIVIETI E INFORMAZIONE AL PUBBLICO

1. I giochi devono essere leciti e tali da non presentare rischi per l'incolumità degli utilizzatori.

2. Gli apparecchi da gioco, qualora previsto, devono essere dotati del Nulla Osta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
3. Gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 e 7 del T.U.L.P.S., devono rispondere ai requisiti, alle prescrizioni ed ai limiti numerici stabiliti dai Decreti Direttoriali del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, c. 6 del T.U.L.P.S., deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.
5. Nelle sale giochi e negli altri esercizi autorizzati alla pratica del gioco, ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S., essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area opportunamente delimitata e distinta rispetto ad altri giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale. L'area deve essere opportunamente delimitata da:
 - a) pannelli riportanti, in modo chiaramente leggibile e proporzionato alle dimensioni dei medesimi il logo "18+", nonché i loghi "aams Agenzia delle Dogane e dei Monopoli" e "aams gioco legale e responsabile" disponibili sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Monopoli, che assicurino il pieno isolamento, anche visivo;
 - b) da una porta d'ingresso, al fine di favorire il controllo dell'area, nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;
6. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, cc. 6 e 7 del T.U.L.P.S., devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio. Esternamente a ciascun apparecchio, inoltre, devono essere esposte, in modo chiaro e visibile al pubblico, le informazioni relative al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi.
7. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta in luogo visibile la licenza rilasciata dal Comune o la S.C.I.A. (Segnalazione certificata di inizio attività) presentata ai sensi dell'art. 19 della L. 7/8/1990, n. 241 (art. 180 R.D. n. 635/1940) e la tabella dei giochi vietati, che menziona altresì il divieto delle scommesse. Nelle sale da biliardo deve inoltre essere esposta la relativa tariffa oraria o per singola partita (art. 110 T.U.L.P.S.).
8. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, cc. 6 e 7 del T.U.L.P.S., all'esterno dei locali autorizzati all'esercizio del gioco, ad esclusione dei giochi non rumorosi per bambini, tenendo conto dello spazio a disposizione che deve essere adiacente al fabbricato sede dell'attività e non intralciare il pubblico passaggio, nel rispetto di quanto stabilito dal vigente regolamento di occupazione del suolo pubblico.
9. Deve essere rispettata la normativa vigente in materia di inquinamento acustico ed in particolare le disposizioni di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 227/2011 recante "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese"; in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali è obbligo predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 2 della Legge n. 447/1995, fermo restando la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 8 comma 5 della sopra citata Legge, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.

10. Devono essere rispettate le disposizioni legislative in materia di divieto di fumo.
11. Negli esercizi in cui è consentita la raccolta di gioco, diversi dai punti vendita con attività di gioco esclusiva di cui all'art. 5, 4° comma lettere a), b), c), d), e), è vietato apportare modifiche alla normale configurazione del locale al fine di trasformarlo in una vera e propria sala da gioco.
12. Negli esercizi di somministrazione alimenti e bevande è consentito un numero massimo complessivo di 10 apparecchi, al fine di evitare la trasformazione in una vera e propria sala da gioco;
13. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiama il concetto di gioco d'azzardo.
14. Sugli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 lett. a) del T.U.L.P.S., dovranno essere applicate le formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro nonché le relative probabilità di vincita, così come stabilito dalle normative vigenti. Le stesse formule devono essere riportate su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'art. 110, c. 6, lett. b) del T.U.L.P.S., nonché nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. Ai fini del presente comma, i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto ad evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al gioco d'azzardo patologico (G.A.P.). Dal 1° gennaio 2013, la Regione Emilia Romagna ha predisposto il materiale informativo che è stato messo a disposizione dei gestori di locali che offrono apparecchiature per gioco con vincita in denaro, contenente informazioni sui rischi connessi e sui servizi di assistenza presenti sul territorio. Lo stesso materiale è consultabile e scaricabile dal sito regionale saluter.it dove è stata attivata una sezione dedicata al gioco patologico, a cui possono accedere direttamente i cittadini.
15. Le insegne, tabelle, vetrine esterne o interne, devono essere scritte, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 del R.D. n. 635/1940 "Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.", in lingua italiana. E' consentito anche l'uso di lingue straniere, purché alla lingua italiana sia dato primo posto con caratteri più appariscenti; l'inosservanza di queste disposizioni può dar luogo a revoca dell'autorizzazione.
16. Il personale operante nelle sale da gioco, con specifica autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ed 88 del TULPS, ai sensi di quanto previsto nel Piano integrato regionale per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico, ha l'obbligo di frequentare i corsi di formazione che saranno predisposti dalla Regione. Per i corsi di formazione, che tratteranno gli aspetti legati alla normativa del settore, alla pubblicità nei luoghi di gioco e alla disponibilità di corrette informazioni sulla probabilità di vincita nonché ai rischi di dipendenza, è previsto il supporto di professionisti dell'Azienda sanitaria locale. Per quanto riguarda i corsi riservati al personale operante nei locali pubblici o nei circoli privati aperti al pubblico che offrono anche attività di gioco con possibili vincite in denaro, la Regione definirà un modulo formativo specifico, concordato nei contenuti e nelle modalità organizzative con le Associazioni di categoria.
17. Ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S., oltre alle condizioni previste dalle normative vigenti, chiunque eserciti le attività disciplinate dal presente regolamento deve anche osservare le eventuali prescrizioni che l'autorità comunale ritenga di imporgli nel pubblico interesse. Per

quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia, nonché successive all'entrata in vigore del regolamento stesso.

ART. 12 – ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI E DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO

1. Gli orari di esercizio delle sale giochi e gli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati nelle sale giochi e negli altri punti vendita o esercizi in cui è consentita la raccolta del gioco, sono disciplinati con ordinanza del Sindaco.

CAPO II SALE DA GIOCO ART. 86 E ART. 88 DEL T.U.L.P.S.

ART. 13 - APERTURA, SUBENTRO, VARIAZIONI DI SUPERFICIE E TRASFERIMENTO DI SALA GIOCHI ART. 86 T.U.L.P.S.

1. L'apertura, il subentro, le variazioni di superficie e il trasferimento dell'attività di sala pubblica da gioco o, sala giochi, è soggetta al rilascio di licenza da parte dell'ufficio competente del Comune, ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. e dell'art. 19 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616.
2. Il Dirigente del Servizio competente rilascia la licenza per l'apertura di sala giochi, su istanza dell'interessato, nel rispetto:
 - del presente Regolamento;
 - delle norme comunali relative alla conformità urbanistico-edilizia in particolare in relazione alla destinazione d'uso dei locali;
 - della normativa in materia di barriere architettoniche;
 - della normativa in materia igienico sanitaria e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - della normativa in materia di prevenzione incendi;
 - della normativa antisismica in caso di nuova costruzione, sopraelevazione, recupero del patrimonio edilizio esistente e qualora si attuino interventi edilizi;
 - della normativa in materia di inquinamento acustico;
 - dei criteri di sorvegliabilità previsti dall'art. 153 del R.D. 06/05/1940, N. 635.
3. Il termine di conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla presentazione della domanda completa e al netto di eventuali sospensioni o interruzioni. Decorso tale termine la domanda si intende accolta (art. 20 Legge 241/90 e s.m.i.).
4. E' ammessa, ai sensi dell'art. 93 del TULPS, la rappresentanza nella gestione dell'attività da parte di soggetto che abbia i requisiti previsti e che, a tal fine, deve risultare autorizzato.

ART. 14- CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' DI SALA GIOCHI ART. 86 T.U.L.P.S.

1. Il titolare di autorizzazione per l'esercizio di sala giochi che cessa di esercitare l'attività a qualunque titolo, deve trasmettere apposita comunicazione al Servizio SUAP ed Attività

Economiche, entro 30 giorni dalla cessazione, utilizzando e trasmettendo con modalità telematica la modulistica disponibile sul sito ufficiale del Comune di Ravenna.

ART. 15 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI DA DESTINARE ALL'ATTIVITA' DI SALE GIOCHI, SALE PER LA RACCOLTA SCOMMESSE, SALE VLT

Le sale da gioco: sale giochi, sale per la raccolta di scommesse, sale VLT, sale Bingo, possono essere autorizzate, dalle rispettive Amministrazioni Competenti, a condizione che:

- a) sia garantito il rispetto degli standard/dotazioni territoriali in relazione alla destinazione d'uso dei locali;
- b) per i locali di sala da gioco con capienza superiore alle 100 persone (attività a basso e alto impatto), sia presentata la documentazione relativa all'impatto sulla viabilità interessata all'intervento, la valutazione del traffico indotto dalla nuova attività e la stima della capacità del suo assorbimento;
- c) sia garantita la disponibilità del numero di parcheggi previsto dal RUE vigente;
- d) sia garantito il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico, anche mediante presentazione di valutazione previsionale di impatto acustico, qualora previsto dalle norme vigenti in materia;
- e) i locali rispettino le norme vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche relativamente all'accessibilità ed a qualsiasi altra disposizione in materia;
- f) siano osservate le disposizioni in materia di sicurezza, in particolare quelle dettate dal D. Min. Interno 10/3/1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro), dal D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e ss.mm.ii, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, dal D. Min. Svil. Econ. 22/1/2008, n. 37 e s.m.i., recante il riordino delle norme in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici e dal D.M. 19/8/1996 sui "Locali di trattenimento", s.m.i.;
- g) siano assolti gli adempimenti previsti dal D.P.R. n. 151 del 1° agosto 2011 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi", s.m.i.;
- h) il locale sia dotato di servizi igienici separati per uomini e donne, di cui uno riservato al personale di servizio e uno riservato al pubblico. Uno dei servizi igienici dovrà essere attrezzato per persone con disabilità;
- i) la superficie occupata dalle attrezzature non deve superare il 40% dell'intera superficie del locale accessibile al pubblico, esclusa quella relativa ai servizi igienici, ai depositi, ai magazzini, agli uffici e locali similari.
- j) i locali siano sorvegliabili, ai sensi dell'art. 153 del R.D. n. 635/1940;
- k) Il locale risulti ubicato esclusivamente a piano terra e non all'interno o adiacente ad U.I. residenziali: non è ammesso l'utilizzo di locali interrati o semi interrati e l'accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla pubblica via;
- l) siano installati appositi sistemi di videosorveglianza;
- m) sia previsto un locale da adibirsi a ripostiglio per il deposito del materiale e delle attrezzature di pulizia.
- o) sia assicurata la presenza di uno o più orologi a parete di adeguate dimensioni tale da poter risultare ben visibile da ogni punto del locale occupato dalle attrezzature di intrattenimento.

ART. 16 – ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ALL'INTERNO DELLE SALE DA GIOCO

1. Fermo restando il rispetto delle condizioni previste dalle leggi e regolamenti vigenti, potrà

essere consentita nelle sale da gioco l'attività complementare di somministrazione alimenti e bevande; in tal caso la superficie di detta attività non dovrà essere prevalente rispetto alla superficie utilizzata per l'attività principale ai sensi dell'art. 4 c. 5 lett. a) della L.R. n. 14/2003 e s.m.i. L'accesso all'area di somministrazione non può avvenire da ingresso diverso da quello di accesso al locale in cui si svolge l'offerta di gioco e l'area di somministrazione non può essere collocata in area posta immediatamente all'ingresso del locale e visibile dalla pubblica via; l'insegna del locale deve ricondurre unicamente all'attività di sala da gioco senza alcun riferimento all'attività annessa di somministrazione. Gli orari devono essere gli stessi dell'attività di sala da gioco a cui è funzionalmente collegata l'attività di somministrazione.

2. I locali e le aree destinati all'attività di somministrazione devono rispettare i criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. n. 564/1992 e s.m.i.
3. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è richiesto il possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa regionale di settore. Qualora il titolare dell'attività di sala da gioco non sia in possesso dei requisiti professionali di cui sopra, è prevista la possibilità, sia per le società che per le imprese individuali, di ricorrere ad un'eventuale persona preposta/delegata ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti professionali. La persona preposta/delegata dovrà inoltre possedere i requisiti morali o di onorabilità di cui ai cc. 1 e 2 dell'art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.
4. L'attività complementare di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di sale da gioco è assoggettata alla presentazione di specifica segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), utilizzando e trasmettendo con modalità telematica la modulistica disponibile sul sito ufficiale del Comune di Ravenna.

ART. 17 - INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI NEGLI ALTRI PUNTI VENDITA DIVERSI DALLE SALE DA GIOCO

1. L'installazione di congegni da intrattenimento, fatta esclusione per gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del T.U.L.P.S. (VLT) consentita solo negli ambienti dedicati individuati all'art. 9 del Decreto Direttoriale A.A.M.S. 22/1/2010 e s.m.i., la cui autorizzazione è demandata alla Questura e pertanto esclusa dalla competenza comunale, è consentita esclusivamente all'interno degli esercizi o punti di vendita elencati e descritti nell'art. 5 del presente regolamento.
2. È consentita, limitatamente agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S., l'installazione nelle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'art. 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.
3. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi per la raccolta di gioco all'esterno dei locali. Il limite massimo di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) e comma 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S. installabili in rapporto alla superficie dei locali è stabilito con Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze – A.A.M.S.
4. I congegni da trattenimento di cui all'art. 110, c. 6, lett. a) del T.U.L.P.S., devono altresì essere collocati in aree separate ed opportunamente delimitate, dove sia vietato l'accesso e la permanenza ai minori di 18 anni.

ART. 18 - ISTANZA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DI APERTURA/SUBENTRO/TRASFERIMENTO DI SALA DA GIOCO

1. L'istanza di autorizzazione per apertura/subentro/trasferimento di sala giochi, ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., deve essere trasmessa al SUAP con modalità telematica utilizzando la modulistica disponibile sul sito ufficiale del Comune di Ravenna e deve contenere, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 15 del presente Regolamento:

- a) le generalità complete del richiedente (imprenditore individuale o legale rappresentante di Società) ed i dati della Ditta, comprensivi di denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale;
- b) l'ubicazione dell'esercizio;
- c) la superficie dell'esercizio;
- d) la tipologia dei giochi che si vogliono esercitare e la natura degli apparecchi da intrattenimento da installare;
- e) i dati identificativi degli eventuali rappresentanti nominati per la conduzione dell'esercizio ai sensi dell'art. 93 del T.U.L.P.S.;
- f) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà – ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 - concernenti il possesso, da parte dell'imprenditore individuale o dei legali rappresentanti della Società e degli eventuali rappresentanti nominati per la conduzione dell'attività, dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività, nonché relative ai requisiti dei locali;
- g) la disponibilità dei locali;
- h) il possesso della dichiarazione di fine lavori e del certificato di agibilità/abitabilità dei locali;
- i) dichiarazione inerente il rispetto dei requisiti di sorvegliabilità di cui all'art. 153 R.D. 635/1940;

2. All'istanza dovrà essere allegata:

- a) copia della planimetria dei locali, datata e firmata dal professionista abilitato
- b) relazione tecnica a firma di professionista abilitato attestante il rispetto delle caratteristiche dei locali e delle condizioni previste all'art. 15 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) del presente Regolamento;
- c) copia del permesso di soggiorno per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia.

3. La documentazione mancante dovrà essere integrata, salvo possibilità di proroga per motivi di comprovata necessità, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio competente, pena il rigetto dell'istanza.

4. I requisiti di cui al precedente comma 1), dovranno altresì essere posseduti in sede di presentazione di istanza alla Questura di Ravenna, ai fini dell'ottenimento delle licenze di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S., per le attività di sala raccolta scommesse ippiche e sportive e di sala dedicata VLT. Dovrà altresì essere allegata all'istanza la documentazione di cui al sopra indicato punto 2 ad esclusione di quanto alla lett. c).

ART. 19 - VARIAZIONI NELLA DOTAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO INSTALLATI NELLE SALE GIOCHI AUTORIZZATE AI SENSI DELL'ART. 86

Qualsiasi variazione, anche temporanea, nella quantità o qualsiasi sostituzione degli apparecchi da intrattenimento installati nelle sale giochi, autorizzate ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., non dovrà essere comunicata all'ufficio del Comune competente al rilascio della licenza; la relativa documentazione dovrà però essere disponibile per eventuali controlli della Polizia Municipale o delle altre forze dell'ordine competenti.

ART. 20 - VARIAZIONI DI SUPERFICIE, VARIAZIONI DI DENOMINAZIONE SOCIALE, SEDE LEGALE, LEGALE RAPPRESENTANTE, RAPPRESENTANTE DELL'ATTIVITA', NELLE SALE GIOCHI AUTORIZZATE AI SENSI DELL'ART. 86

1. La variazione di superficie della sala giochi è soggetta ad autorizzazione, da richiedere utilizzando la modulistica disponibile sul sito ufficiale del Comune di Ravenna.

A tale istanza dovranno essere allegati:

- a) copia della documentazione comprovante la disponibilità dei locali (in caso di ampliamento);
- b) copia del certificato di agibilità/abitabilità dei locali o relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- c) comunicazione relativa alla tipologia dei giochi che si intendono esercitare ed alla natura degli apparecchi da intrattenimento da installare;
- d) documentazione che dimostri la disponibilità di parcheggi privati riservati alla clientela, calcolati sulla nuova superficie;
- e) relazione tecnica attestante, nei casi previsti dall'art. 15 lett. b) del presente Regolamento, quale sia l'impatto sulla viabilità della zona interessata dall'intervento, il volume del traffico indotto dalla nuova attività e la capacità del suo assorbimento;
- f) documentazione tecnica attestante il rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione incendi di cui all'art. 15 lett. f) e g) del presente Regolamento.

2. In caso di variazioni societarie che non comportino modifiche nella titolarità della gestione (denominazione sociale, sede legale, legale rappresentante, rappresentante dell'attività), dovrà essere presentata la relativa SCIA utilizzando la modulistica disponibile sul sito ufficiale del Comune di Ravenna.

CAPO III

INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI GIÀ IN POSSESSO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 ED 88 DEL T.U.L.P.S.

ART. 21 - INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO DI CUI ALL'ART. 110 COMMI 6 E 7 DEL T.U.L.P.S. PRESSO GLI ESERCIZI GIÀ IN POSSESSO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 ED 88 DEL T.U.L.P.S.

1. L'installazione degli apparecchi da trattenimento di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) e c. 7 del T.U.L.P.S. presso gli esercizi elencati all'art. 4 c. 2 lett. f), ovvero già in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S. non necessita di specifica autorizzazione o di presentazione di segnalazione certificata di inizio attività fermo restando l'obbligo di richiesta, al Servizio SUAP e Attività Economiche, del rilascio della tabella dei giochi vietati da tenere affissa nei luoghi dove viene praticato il gioco, secondo le modalità riportate all'art.7.

2. Poiché il 3° comma dell'art. 86 del T.U.L.P.S. fa esclusivo riferimento agli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 co. 6) e 7) del T.U.L.P.S., tali esercizi dovranno invece presentare segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) per l'effettuazione dei giochi leciti quali carte, dama, scacchi ed altri giochi da tavolo, giochi con l'utilizzo di consolle (Playstation, Nintendo, Xbox), giochi di computer privi di collegamento ad internet. Il modello di SCIA è disponibile nel sito ufficiale del Comune di Ravenna.

3. Negli esercizi già in possesso delle licenze di cui agli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S. è possibile installare apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 cc. 6 e 7 lett. a) e c), a condizione che:

- a) sia garantita la differenziazione dell'offerta di gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S.;(condizione prevista solo per gli esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 86);
- b) i congegni di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S. siano collocati in area opportunamente delimitata e distinta rispetto ad altri giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale;

- c) il numero di apparecchi da intrattenimento installati non superi il limite eventualmente stabilito con decreto del Ministero delle Finanze – A.A.M.S.

La presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per l'installazione di apparecchi da trattenimento ed effettuazione di giochi leciti comporta il rilascio, da parte del Servizio SUAP e Attività Economiche, della tabella dei giochi vietati.

Le SCIA di cui all'art. 19 della L. n. 241/1990, salvo modifiche, hanno carattere permanente, ai sensi dell'art. 11 del R.D. n. 635/1940.

CAPO IV

ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E NEI CIRCOLI PRIVATI NON AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE E IN ALTRE AREE APERTE AL PUBBLICO

ART. 22 - ESERCIZIO DEL GIOCO LECITO IN ESERCIZI COMMERCIALI E CIRCOLI PRIVATI NON AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE E IN ALTRE AREE APERTE AL PUBBLICO

1. L'installazione degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici, degli apparecchi da trattenimento di cui all'art. 110 c. 6), lett. a) e c. 7) del T.U.L.P.S. presso gli esercizi commerciali, circoli privati senza autorizzazione di somministrazione alimenti e bevande e presso altre aree aperte al pubblico è assoggettata alla presentazione di specifica segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

L'esercizio del gioco, in qualunque forma, negli esercizi commerciali o nei circoli privati non autorizzati alla somministrazione, presuppone la presentazione di idonea segnalazione certificata di inizio attività di cui al successivo art. 24 del presente Regolamento per l'esercizio del gioco lecito ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S..

2. La presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per l'installazione di apparecchi da trattenimento ed effettuazione di giochi leciti comporta il rilascio, da parte del Servizio SUAP e Attività Economiche, della tabella dei giochi vietati.

Le licenze formatesi a seguito di segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della L. n. 241/1990 hanno carattere permanente, ai sensi dell'art. 11 del R.D. n. 635/1940.

ART. 23 - CONDIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO IN ESERCIZI COMMERCIALI E CIRCOLI PRIVATI NON AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE E IN ALTRE AREE APERTE AL PUBBLICO

1. Congegni da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) e c. 7) del T.U.L.P.S. possono essere installati, all'interno degli esercizi commerciali e dei circoli privati che non effettuano attività di somministrazione, a condizione che:

- a) sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui al successivo art. 24 per l'esercizio del gioco lecito ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S.;
- b) sia garantita la differenziazione dell'offerta di gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110 c. 6 lett. a) del T.U.L.P.S.;
- c) i congegni di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del T.U.L.P.S. siano collocati in area opportunamente delimitata e distinta rispetto ad altri giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale.

2. Il numero massimo di apparecchi da gioco di cui all'art. 110, c. 6, lett. a) e c. 7, del T.U.L.P.S. , installabili in ciascun esercizio autorizzato è stabilito dai decreti direttoriali vigenti.

**ART. 24- SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER LA PRATICA DELGIOCO
LECITO IN ESERCIZI COMMERCIALI E CIRCOLI PRIVATI NON AUTORIZZATI ALLA
SOMMINISTRAZIONE E IN ALTRE AREE APERTE AL PUBBLICO**

1. La segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/90, per la pratica del gioco all'interno degli esercizi commerciali e dei circoli privati che non effettuano attività di somministrazione e in altre aree aperte al pubblico, deve essere redatta utilizzando la modulistica disponibile nel sito ufficiale del Comune di Ravenna.
2. La segnalazione deve contenere:
 - a) le generalità complete del richiedente (imprenditore individuale, legale rappresentante di Società/Associazione) ed i dati della Ditta/Associazione, comprensivi di denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale;
 - b) l'ubicazione e la tipologia dell'esercizio;
 - c) la tipologia dei giochi leciti e degli apparecchi da installare;
 - d) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà – ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 - concernenti il possesso, da parte dell'imprenditore individuale o dei legali rappresentanti della Società/Associazione, dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività.

**ART. 25 - VARIAZIONI NELLA DOTAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO
ASSOGGETTATI ALLA PRESENTAZIONE DI S.C.I.A.**

Qualsiasi variazione, anche temporanea, nella quantità o qualsiasi sostituzione degli apparecchi da intrattenimento indicati nella SCIA non dovrà essere comunicata al Comune; la relativa documentazione dovrà però essere disponibile per eventuali controlli degli Organi di Vigilanza.

CAPO V

SANZIONI

ART. 26 – SANZIONI

Le violazioni al presente Regolamento, non disciplinate dal T.U.L.P.S. o da altre disposizioni normative specifiche, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sugli Enti Locali", da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 500,00, il cui importo è rideterminato in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, c. 2 della L. 689/1981, in € 350,00.

CAPO VI

ENTRATA IN VIGORE E DISCIPLINA TRANSITORIA

ART. 27 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia, nonché successive all'entrata in vigore del regolamento stesso.

I criteri previsti nel presente regolamento si applicano alle nuove richieste/SCIA di apertura, di trasferimento o di ampliamento delle sale da gioco esistenti. Le autorizzazioni/SCIA rilasciate/presentate prima dell'entrata in vigore dei criteri correnti restano valide fino ad eventuale

cessazione dell'attività. Fatta salva in ogni caso l'applicazione delle norme riguardanti l'esercizio dell'attività.